

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-565 del 08/02/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNA IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Emilia Ponente n. 985. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a produzione e commercio di stufe e camini sito in Comune di Cesena, Via Monticino n. 1969
Proposta	n. PDET-AMB-2022-604 del 08/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno otto FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNA IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Emilia Ponente n. 985. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a produzione e commercio di stufe e camini sito in Comune di Cesena, Via Monticino n. 1969

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Auto-
rizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 16/08/2021, acquisita al Prot. Unione 30291 e da Arpae al PG/2021/130393, da **ROMAGNA IMPIANTI S.R.L.** nella persona di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Emilia Ponente n. 985, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a produzione e commercio di stufe e camini sito in Comune di Cesena, Via Monticino n. 1969 comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali.

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento della SCIA Condizionata - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art.7 DPR 160/2010, art.19-bis c.3 L. 241/90, art. 14 L.R. 15/2013) "SCIA DI RISTRUTTURAZIONE DI DEPOSITI in VIA MONTICINO 1969 – CESENA" presentata al SUAP in data 23/08/2021 e successiva integrazione a completamento della stessa in data 26/08/2021;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 34311 del 21/09/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/145624, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni anche in merito all'impatto acustico;

Visto che in data 14/10/2021 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 37345 e da Arpae al PG/2022/18325 del 04/02/2022;

Atteso che in merito alla documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 15909 del 03/02/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/17443, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"Vista l'allegata Dichiarazione, datata 13 ottobre 2021 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Marcello Biguzzi di Cesena (FC), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997; (...) si prende atto della Relazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali: Atto Prot. Com.le 15909 del 03/02/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/17443, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ROMAGNA IMPIANTI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ROMAGNA IMPIANTI S.R.L.** (C.F./P.IVA 04283920405) nella persona del legale rappresentante pro-

tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Emilia Ponente n. 985, **per l'insediamento adibito a produzione e commercio di stufe e camini sito in Comune di Cesena, Via Monticino n. 1969.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 16/08/2021 (acquisita dal Comune di Cesena al Prot. Com.le 118798/466 del 23/08/2021) e s.m.i. intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche a servizio di impresa fuori fognatura;

Visti:

- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- le "Disposizioni sulla gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera Consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013

dato atto che:

- i sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- trattandosi di scarico di acque reflue domestiche derivante da insediamento di potenzialità inferiore a 50 A.E., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicato nella Tabella B della medesima Deliberazione;

visti inoltre:

- il parere ARPAE-ST protocollo n. 24117/2021 del 30/09/2021, acquisito al Prot. Com.le 139207/2021;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO	ROMAGNA IMPIANTI S.R.L. nella persona del Legale rappresentante pro tempore
Ubicazione insediamento	Via Monticino 1969
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche e meteoriche
Destinazione dell'insediamento	deposito di stufe e camini
Ricettore dello scarico	fosso stradale vicinale
Potenzialità insediamento	5 A.E.

Impianto di trattamento	2 pozzetti degrassatori da litri 276 Fossa Imhoff da 5 A.E. Filtro batterico anaerobico da 3,36 mc (H 1,5 m)
-------------------------	--

PRESCRIZIONI PER REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 16/08/2021 e comunque nel rispetto delle prescrizioni ARPAE–ST sottoriportate;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
3. l'immissione alla pubblica fognatura o al fosso stradale pubblico deve avvenire mediante idoneo manufatto composto da pozzetto di dimensioni minime di cm. 50x50x70 con chiusino in ghisa o in cemento ispezionabile e da tubazione di raccordo del diametro minimo di mm. 200;
4. nel punto di immissione nel corpo recettore, se a cielo aperto, il tubo non deve occupare la sezione utile del recettore stesso;
5. le eventuali modifiche da apportare allo schema della rete fognante durante l'esecuzione dei lavori saranno da concordare con il competente Ufficio Comunale al fine di valutare la necessità del riesame del presente Atto. La mancata comunicazione comporterà la decadenza del presente atto
6. le opere per la realizzazione della rete interna dovranno essere ultimate entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico trasmette tramite PEC al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato (MODULO 3 scaricabile dal sito del Comune). Qualora lo stato di fatto delle reti fognarie interne e delle schede tecniche fossero modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto, tale dichiarazione, con allegata la documentazione aggiornata, dovrà essere trasmessa anche al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it);

PRESCRIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLO SCARICO per lo scarico di ACQUE REFLUE DOMESTICHE e ACQUE METEORICHE in corpo idrico superficiale secondo lo schema fognario allegato:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente Allegato si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del presente atto;
2. il Titolare dello scarico deve:
 - rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere ARPAE-ST protocollo n. 24117/2021 del 30/09/2021 sottoriportate;
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature, da eseguirsi con adeguata periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. La fossa Imhoff e i pozzetti degrassatore devono essere vuotati con periodicità opportuna e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità deve essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso lo stabilimento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque. La fossa Imhoff, i pozzetti degrassatore e il filtro batterico

devono essere mantenuti costantemente liberi da coperture in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;

- adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
 - regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
 - provvedere all'espurgo di fossi e/o canali privati in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di materiali vari che impediscano, anche in caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque;
 - osservare le norme delle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017 che qui si intendono tutte richiamate;
 - dare immediata comunicazione al Comune e all'Agenzia Arpae – ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - dare preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) di ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico al fine di un riesame del presente Allegato;
3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA Arpae ST:

- a) il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- b) La fossa Imhoff ed i degrassatori **dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale**, con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico.
- c) I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- d) La fossa Imhoff, i degrassatori e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- e) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- f) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae – ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

- g) Resta fermo che ogni modifica strutturale e/o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

Qualora, a seguito della realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera o mista, l'edificio venga a trovarsi in condizioni tali da comportare l'obbligo di allacciamento in fognatura, come stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, la presente autorizzazione decadrà di validità e pertanto occorrerà presentare nuova domanda di benessere allo scarico per acque reflue domestiche all'Ente Gestore.

Rimarrà comunque in corso di validità il benessere allo scarico delle acque meteoriche rilasciato con la medesima.

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente Allegato per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.